



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo
Settore Politiche Familiari e Sociali

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO E LA FONDAZIONE PROMOZIONE e SOLIDARIETA' UMANA DI SAN GIULIANO MILANESE - PERIODO DAL 01.05.2026 AL 31.12.2029 -.

Approvata con Delibera Giunta Comunale n..... del

L'anno **2026** addì del mese di tra :

il COMUNE DI ALBANO SANT' ALESSANDRO con sede legale in Piazza Caduti Patria n. 2 – 24061 Albano Sant' Alessandro (BG), P.IVA 00684170160, legalmente rappresentato dal Sig. *Gianmario Zanga* Sindaco pro tempore;

e

LA FONDAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' UMANA DI SAN GIULIANO MILANESE con sede legale in Via delle Crociate n. 1 in San Giuliano Milanese (MI) – P.I. 12182990155- legalmente rappresentata dal Presidente Pezzoli Giocchino ;

Richiamati

- il D.lgs. 117/2017” Codice del terzo settore”;
- la Legge n. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Preso atto

- che il Comune ha dato la propria disponibilità all'utilizzo di locali di sua proprietà collocati nello stabile dell' ex segreteria didattica I.C. Albano di Via Dante n. 13 al fine di adibirli questa struttura a “*Centro d'Ascolto Promozione Umana di Albano Sant'Alessandro*”, con lo scopo di prevenire i disagi giovanili, garantire lo svolgimento di interventi a supporto di soggetti fragili o emarginati, dipendenti da sostanze psicoattive;
- che l'Amministrazione Comunale condivide pienamente gli intenti rappresentati dalla Fondazione Promozione e Solidarietà Umana sul proprio territorio e ritiene quindi necessario procedere alla predisposizione e alla stipula della presente convenzione;
- che l'assegnazione dei locali avverrà mediante stesura e sottoscrizione di contratto in comodato d'uso gratuito;

si stipula e si conviene quanto segue:



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo
Settore Politiche Familiari e Sociali

Art. 1

Scopo della convenzione

Lo scopo del servizio è la prevenzione dei disagi giovanili e l'aiuto delle famiglie in difficoltà.

Art. 2

Locali assegnati – modalità di concessione – modalità di utilizzo – obblighi reciproci - responsabilità e polizze assicurative

Locali assegnati

Il Comune di Albano Sant'Alessandro (di seguito "**Comune**") concede in comodato d'uso gratuito alla LA FONDAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' UMANA DI SAN GIULIANO MILANESE (di seguito "**Fondazione**") I locali di proprietà comunale (utilizzati in precedenza dalla segreteria didattica dell' I.C. Albano) in Via Dante n. 13- identificati al catasto come segue:

LOCALE nr. 1 – Piano Terra – identificato in planimetria catastale con il nome di "Aula"- via Dante Alighieri n.13 – superficie mq. 31,72 ;

LOCALE nr. 2 – Piano Terra – identificato in planimetria catastale con il nome di "Ufficio 1"- via Dante Alighieri n. 13 - superficie mq. 65,57;

LOCALE nr. 3 – Piano Terra – identificato in planimetria catastale con il nome di "Bagno"- via Dante Alighieri n. 13 - dati catastali uguali per tutti e tre i locali: PT - Foglio 5 – Particella 5922 – subalterno: non indicato.

I locali vengono consegnati in ottimo stato di conservazione, esente da vizi, senza arredo e del tutto idonei alla loro funzione; dovranno essere conservati e custoditi dalla Fondazione con la dovuta diligenza del "*buon padre di famiglia*" nel rispetto delle norme d'uso generali. La Fondazione non potrà concederne autonomamente a terzi il godimento dell'immobile, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso. Sarà facoltà del Comune concordare per il futuro la condivisione degli spazi, laddove possibile, con altre Associazioni territoriali richiedenti.

Modalità concessione locali

a) I locali verranno concessi in comodato d'uso gratuito senza arredo; Il contratto di comodato d'uso gratuito verrà perfezionato con apposito atto dal responsabile del Servizio Politiche Familiari e Sociali e avrà uguale durata della convenzione. Le spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Bergamo saranno a carico del Comune.

b) dovrà essere utilizzato esclusivamente per fini sociali e adibito a "*Centro di Ascolto e*



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo
Settore Politiche Familiari e Sociali

Promozione Umana". Qualora la destinazione venga modificata il Comune ha la facoltà di rientrare immediatamente in possesso dell'immobile.

c) Il Comune ritornerà in possesso dell'immobile alla scadenza del comodato d'uso gratuito, previa formale richiesta scritta della Fondazione da inoltrare al Comune almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza ufficiale.

d) Al termine del comodato d'uso gratuito tutte le eventuali opere realizzate all'interno dell'immobile dalla Fondazione, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale, resteranno di esclusiva proprietà del Comune, senza che la Fondazione abbia a richiederne alcun indennizzo.

Modalità di utilizzo dei locali

a) Si stabilisce espressamente il divieto, per la Fondazione, di concedere a terzi (in subcomodato, in locazione o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, l'oggetto della presente concessione o di cedere a terzi, a qualunque titolo, la presente convenzione.

b) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la Fondazione dovesse cessare il proprio servizio, il Comune rientrerà automaticamente in possesso dell'immobile.

Obblighi reciproci

Si distinguono obblighi in capo al Comune e alla Fondazione come segue:

"Comune":

- manutenzione ordinaria, straordinaria, pagamento utenze (luce/gas/acqua);

"Fondazione":

- controllo e costante pulizia di tutti i locali assegnati (aula + ufficio 1 + bagno in comune) durante il loro uso;
- custodia dei locali assegnati con la *"diligenza del buon padre di famiglia"*;
- arredare i locali secondo necessità nel rispetto delle norme di sicurezza;
- smaltimento dei rifiuti nel rispetto del regolamento comunale vigente;
- segnalazioni all'ufficio tecnico comunale – Servizio pianificazione e gestione del territorio
- eventuali anomalie riguardanti la proprietà comunale.

Responsabilità e polizze assicurative in capo alla Fondazione

- la Fondazione si assumerà ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso. In particolare si impegnerà a chiedere, se necessario, tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle sue attività, se necessarie, e ottemperare alle disposizioni di legge in materia direttamente responsabile



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo
Settore Politiche Familiari e Sociali

verso la proprietà dei danni causati alla stessa e di quelli causati verso terzi.

In rispetto a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/17, dovranno essere stipulate coperture assicurative principali ed obbligatorie (tra le quali si citano Polizza RCT - danni a terzi e locali - RCO – infortuni volontari - e RCP Responsabilità civile e patrimoniale – per le attività svolte).

I massimali assicurativi dovranno essere congrui contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile in uso. Su richiesta specifica del Comune potranno essere chieste copie delle polizze in essere e le ricevute di pagamento dei premi. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto al Comune o dal terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3

Contributo

La presente Convenzione non prevede erogazione di contributo economico da parte del Comune.

Art. 4

Durata della convenzione

La Convenzione ha durata dal 1/05/2026 al 31.12.2029. Non potrà essere tacitamente rinnovata alla scadenza.

Art. 5

Disdetta anticipata - recessione – revoca o cessazione – spese registrazione convenzione

La Convenzione si intenderà risolta di diritto nelle ipotesi di scioglimento o estinzione della Fondazione a far data dalla realizzazione dell'evento medesimo. Il Comune rientrerà automaticamente in possesso dei locali concessi.

Gli Enti partecipanti (Comune e Fondazione) potranno recedere dalla stessa per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In tale caso dovrà essere riconosciuto alla Fondazione un indennizzo da quantificarsi unilateralmente in relazione a eventuali spese sostenute o anticipate dalla Fondazione per conto del Comune. La volontà di recedere dovrà essere portata a conoscenza dell'altra parte con comunicazione scritta da inviarsi con mezzo pec o raccomandata A/R (che ne assicura la prova del ricevimento) almeno 60 gg. prima.



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo
Settore Politiche Familiari e Sociali

Inoltre è facoltà di entrambe le parti recedere unilateralmente dalla Convenzione, con avviso da farsi pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima dalla data di cessazione, con comunicazione scritta da inviare all'altra parte mezzo Pec o raccomandata A/R, strumenti ufficiali che ne assicurano la prova della data di ricevimento.

Tutte le spese inerenti la seguente Convenzione, compresa l'eventuale registrazione se richiesta, saranno in capo all'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile e, in particolare, agli artt. da 1803 a 1812.

La presente convenzione non è sottoposta a registrazione.

Art. 7

Autorizzazione trattamento dati personali

Le parti convengono di essere reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente convenzione, in materia di trattamento dei dati coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana in rispetto agli artt. 13 e 14 del GDPR n. 679 - 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione Dati – entrato in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 (in inglese: *General Data Protection Regulation*, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679).

Letto, confermato e sottoscritto.

[Per il comune di Albano Sant'Alessandro](#)

Il Sindaco

Gianmario Zanga

[Per La Fondazione Promozione E Solidarietà Umana](#)

Il Presidente

Gioacchino Pezzoli